

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la donazione allo Stato del Cantone Ticino
da parte del signor ing. Secondo Reali della proprietà immobiliare
al numero di mappa 302 subalterni, in Lugano

(del 2 marzo 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella sua seduta del 20 maggio 1953, intesa a commemorare il 150.mo anniversario dell'autonomia ticinese, codesto Gran Consiglio, fra altro, decretava il principio della costruzione a Lugano di un Museo delle arti.

Il Consiglio di Stato procedeva, a seguito di quella decisione, ad assumere l'iniziativa di trattative con il Municipio di Lugano, ritenendo che in primo luogo spettasse a quell'Autorità di definire il problema dell'ubicazione del costruendo edificio. Il Municipio di Lugano si dichiarava inoltre disposto a mettere a disposizione dell'erigenda opera terreno di proprietà comunale.

L'attenzione si polarizzava su due possibili soluzioni: l'una sull'area di alcune vecchie costruzioni ai limiti del Parco Civico, in Piazza Castello e l'altra sull'area di proprietà comunale detta La Malpensata, sul lungolago, includente l'attuale Villa Caccia che avrebbe dovuto essere demolita ed un appezzamento di terreno attiguo. Contro l'una e contro l'altra soluzione si accendevano critiche di diversa natura che dividevano gli animi della cittadinanza luganese. La giuria, costituita dal Consiglio di Stato, per presiedere alla scelta dei progetti a seguito di pubblico concorso, propendeva nettamente per la sede nelle adiacenze del Parco Civico: il Municipio di Lugano decideva invece di sottoporre al Consiglio comunale un messaggio che definiva l'ubicazione sul lungolago. Il concorso fra gli architetti, che il Consiglio di Stato già aveva pubblicato, veniva pertanto revocato, in attesa di una definitiva decisione. A questo punto si verificava un fatto degno della più grande ammirazione: il cittadino luganese ing. Secondo Reali, patrizio di Lugano e di Cadro, decideva di far dono al Cantone della sua proprietà immobiliare in centro di Lugano, fra Via Canova e Via Camuzio, con fronte sulla Piazza San Rocco e sbocco su Piazza Manzoni, della superficie di mq. 1374, costituente il Palazzo Reali, affinché, demoliti gli stabili esistenti, ivi si proceda alla costruzione del Museo delle Arti.

Con atto notarile 2 febbraio 1956, rogato dal notaio signor avv. Piero Balestra, che ha voluto devolvere il proprio onorario al Fondo per l'acquisto di opere d'arte — e gli sia per ciò dato vivo ringraziamento — il signor ing. Secondo Reali ha fatta donazione dei beni surriferiti, convenendo nel principio che l'opera erigenda potrebbe riuscire ancora più completa e pregevole se, nell'edificio medesimo del Museo, potesse trovar posto una sala per congressi, esposizioni o conferenze, la sede dei diversi Circoli letterari e artistici locali ed altri enti che concorrano a fare della stessa un'affermazione vitale della nostra sensibilità nel campo dell'arte, del pensiero e dell'ospitalità. La donazione ha per effetto il trapasso allo Stato dell'intero complesso di immobili con il 29 marzo 1956: è riservata la ratifica del Consiglio di Stato, che vuol essere manifestata con il presente messaggio e di codesto Gran Consiglio, non solo per la donazione come tale, ma anche per le condizioni accessorie, che hanno formato oggetto di una convenzione accessoria. Dice tale convenzione accessoria che il signor ing. Reali, essendosi spossessato dei beni immobili di sua proprietà e del reddito relativo già in vita, al fine di permettere una rapida realizzazione delle opere previste, riceverà dallo Stato vita natural durante una rendita annua di

Fr. 50.000,—, libera da imposte cantonali e comunali. La proprietà immobiliare ha un valore di stima ufficiale di Fr. 600.000,— e — data la situazione del mercato immobiliare di Lugano in questi tempi — un valore venale reperibile di molto superiore. Essa è attualmente costituita di tre case d'abitazione, di un rustico e di un cortile, tutti locati, con un reddito annuo lordo di Fr. 43.000,— circa, compresi Fr. 3.000,— che il donatore dichiara di voler corrispondere per continuare ad usare del suo appartamento fin quando lo stabile non dovrà essere demolito o fin quando non preferisca altra soluzione personale.

La liberazione del reddito così costituito dalle imposte cantonali può essere definita con il decreto che proponiamo a codesto Gran Consiglio di accogliere: la liberazione dalle imposte comunali dovrà formare evidentemente oggetto di analoga decisione dell'Autorità comunale.

La donazione fatta dal signor ing. Secondo Reali costituisce a non averne dubbio un gesto di squisita munificenza. Già il Consiglio di Stato gli ha manifestato il proprio compiacimento e la propria riconoscenza: l'opinione pubblica con le sue reazioni esplicitamente e apertamente elogiative ha tributato al sig. ing. Reali il plauso doveroso: l'accettazione del dono da parte di codesto Gran Consiglio darà al dono il suggello dei rappresentanti del popolo ticinese.

Il terreno si adatta certamente alla destinazione per la quale venne donato. Benchè adiacente ad ovest ad uno stabile civile di proprietà Riva e vicino a sud ad un altro stabile di proprietà Airoidi, esso ha un fronte sufficientemente lungo su Via Canova e Piazza S. Rocco nonchè su Via Camuzio nonchè uno sbocco su Piazza Manzoni che permetteranno agli architetti di trarre dalla ubicazione soluzioni originali ed interessanti. La nuova situazione urbanistica esige che il concorso fra gli architetti comprenda anche una parte generale, una espressione di idee che interessino anche la situazione generale del complesso isolato: non è escluso che si rendano utili o addirittura indispensabili determinate rettifiche di confine o permuta con i proprietari confinanti, ne è escluso che l'Autorità comunale di Lugano ravveda nello studio del problema urbanistico l'occasione di acquistare un complemento di terreno, benchè quello donato basti evidentemente allo scopo principale — la costruzione del Museo — meno evidentemente alla inclusione nello stabile della sala dei congressi.

Vogliamo lasciare aperta ogni possibilità di futura decisione a proposito di questi problemi che oggi appaiono ancora marginali: il risultato del concorso fra gli architetti darà la chiave per le soluzioni più convenienti. Oggi si tratta di decidere l'accettazione della donazione e di conferire mandato al Consiglio di Stato di continuare con il Municipio di Lugano le pratiche indispensabili al perfezionamento dell'opera.

Il dono del signor ing. Reali, benchè fatto formalmente allo Stato, si riflette a beneficio della città di Lugano: ad essa infatti è tolto con ciò l'onere — o gran parte dell'onere — che essa aveva assunto di mettere a disposizione il terreno per la costruzione del Museo: il dono risolve in modo certo soddisfacente la questione urbanistica: nelle vicinanze del Palazzo Civico, del Parco Civico, nel centro della città, circondato da strade e piazze di largo respiro, il futuro edificio contenente il Museo delle arti si ergerà in posizione facilmente accessibile e privilegiata.

Vi proponiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di voler dare la Vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo e ci è grata l'occasione di esprimerVi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Soldini**

Il Cons. Segr. di Stato: **Galli**

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la donazione allo Stato del Cantone Ticino
della proprietà immobiliare al mappale n. 302 e subalterni in Lugano
da parte del signor ing. Secondo Reali in Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 marzo 1956 n. 611 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' accettata, con la espressione di viva riconoscenza e ammirazione, la donazione fatta dal signor ing. Secondo Reali in Lugano della sua proprietà immobiliare in Lugano, al numero di mappa 302 e subalterni di mq. 1370 e meglio come alle indicazioni dell'atto notarile 2 febbraio 1956 nei rogiti del notaio avv. Piero Balestra in Lugano, per la sede del costruendo Museo cantonale delle arti in Lugano.

Art. 2. — E' ratificata la convenzione accessoria di medesima data contenente le condizioni cui la donazione è collegata.

Art. 3. — La consistenza economica del dono andrà in aggiunta al patrimonio del Fondo per la costruzione di un museo delle arti. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'amministrazione degli stabili donati, il cui movimento andrà parimenti a beneficio e a carico del Fondo suddetto.

Art. 4. — Il presente decreto, di natura non obbligatoria generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
